

TRIBUNALE DI FERRARA

0200 C 463

Il Tribunale di Ferrara composto da:

Dott. MATTEO MAZZIOTTI DI CELSO	Presidente
Dott. MICHELE GUERNELLI	Giudice rel. est.
Dott. STEFANO GIUSBERTI	Giudice

Nelle procedure n. 1/03, 2/03, 3/03, 1/04 di Amministrazione Straordinaria di
COOPCOSTRUTTORI S.C.R.L., (avv. V. Gallotta)

CIR COSTRUZIONI SRL, (avv. V. Gallotta)

IL PROGRESSO SRL (avv. V. Gallotta),

S.I.P.A. SRL

A scioglimento della riserva di cui alla udienza 13.5.2005 con termine successivo al 6.6.2005;

Visti gli atti ed in particolare: il programma a suo tempo autorizzato per COOPCOSTRUTTORI
SRL, con termine di attuazione prorogato al 14.4.2005 con provvedimento di questo Tribunale
del 13.1.2005;

visti gli atti delle procedure delle imprese del gruppo CIR COSTRUZIONI SRL, IL PROGRESSO
SRL e SIPA SRL in a.s. e in particolare i programmi a suo tempo autorizzati, e prorogati sino al
14.4.2005 per le prime due società con provvedimento di questo Tribunale del 4.2.2005;

visti i chiarimenti forniti dai Commissari e i documenti depositati il 8.4.2005, 28.4.2005, 10.5.2005,
13.5.2005, 20.5.2005, 6.6.2005 e 9.6.2005;

vista la nota del competente Ministero pervenuta il 12-13.5.2005;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Stabiliscono gli artt. 70 e 73 del d.leg. 270/99 che, al termine di scadenza del programma
autorizzato (anche eventualmente prorogato) di cessione dei complessi aziendali, il Tribunale
disponga, alternativamente, o la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in

fallimento "quando tale cessione non sia avvenuta in tutto o in parte" (art. 70), ovvero dichiarare la cessazione dell'esercizio dell'impresa "se... è avvenuta la integrale cessione dei complessi stessi" (art. 73).

Il sistema che regola la "cessazione" (non necessariamente la "chiusura" ex art. 74 d.leg.) della procedura (definito da taluno "organico, armonioso e rigoroso", ma da altri ritenuto una chiusura "traumatica") trova la sua logica spiegazione nella ratio, originata dagli inconvenienti della normativa previgente, di evitare una indefinita durata della amministrazione straordinaria, e di ancorare a parametri obiettivi e definiti, anche temporali, la durata stessa.

Posta infatti come normale e necessaria la continuazione dell'esercizio dell'impresa (anziché eccezionale, come in materia fallimentare) a fini "conservativi" della medesima (attraverso la ristrutturazione o la cessione a terzi dei complessi aziendali), era necessario evitare un imprecisato o incontrollato ampliarsi dei debiti prededucibili a possibile discapito dei creditori concorsuali, anche in presenza di poteri di controllo da parte degli stessi ritenuti ancora troppo limitati da parte della maggioranza dei commentatori.

In questo senso, e ai fini della alternativa di cui sopra, l'oggetto del presente accertamento consiste, e il Tribunale dovrà verificare (vertendosi nel caso dell'art. 70 lett. a) d. leg.) unicamente se la cessione sia avvenuta integralmente rispetto ai rami individuati nei programmi (assolutamente minoritario e non divisibile l'orientamento per il quale sarebbe sufficiente una cessione "avvenuta in tutto o" - anche solo - "in parte" ex art. 70 lett. a) cit. per scongiurare il fallimento, attesa la ratio di cui sopra e il chiaro disposto dell'art. 73 per l'alternativa dichiarazione di cessazione), ed eserciterà sul punto un (urgente) potere - dovere, anche ex officio, e non una facoltà discrezionale non automatica né obbligatoria, aprendosi altrimenti, come è stato correttamente notato, una fase "ibrida" di incerta durata e regime (eventualmente ipotizzabile in via eccezionale solo per altri segnalati casi di prorogatio dei commissari, qui irrilevanti).

2. I commissari hanno riferito delle procedure di aggiudicazione in corso per tutti i rami aziendali in cui il gruppo è stato diviso (nove, oltre a SIPA SRL), dei bandi e delle offerte pervenute, dei pareri favorevoli del comitato di sorveglianza, delle autorizzazioni ricevute dal competente Ministero alle vendite, ed hanno quindi depositato, in tempi diversi ed anche su sollecitazione di questo Tribunale, la relativa documentazione, anche inerente la consistenza dei rami stessi e i riflessi sul personale dipendente, le condizioni e i procedimenti di cessione, l'identità degli offerenti, comprese le offerte poi accettate, e le relazioni periodiche ex art. 61, 2° co. d.leg. 270/99. Sono state infine prodotte le copie o le certificazioni notarili degli atti di cessione di tutti i singoli rami di azienda, stipulati dal 13.5. all' 1.6.2005, e con decorrenze convenzionali di efficacia inter partes fra il 13.5. e il 3.6.2005.

In particolare, nella relazione finale ex art. 61 3° co. d. leg. 270/99 depositata il 28.4.2005 (e nella successiva udienza del 13.5.2005), i commissari hanno ritenuto "conclusa con successo l'esecuzione dei programmi di dismissione dei n.9 complessi aziendali" (p. 49), avendo acquisito tutte le autorizzazioni ministeriali alle cessioni, e riferendo di aver comunicato le stesse agli aggiudicatari tutti, anche via telefax, entro il 14.4.2005.

Il competente Ministero ha inoltre comunicato di ritenere che "allo stato non ricorrano i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 70 d.leg. 270/99, attesa la formale accettazione da parte dei commissari straordinari, a seguito della autorizzazione della scrivente, delle proposte irrevocabili di acquisto degli offerenti".

3; Tali conclusioni devono essere sostanzialmente condivise.

Ritiene il Tribunale che le procedure di alienazione dei beni e di vendita di aziende in esercizio di cui agli artt. 62 e 63 d.leg. 270/99 siano solo residualmente assimilabili alle cessioni di beni o di aziende regolate dal diritto privato: è chiaro da un lato che si tratta di operazioni e procedure almeno parzialmente ad evidenza pubblica in cui intervengono anche atti amministrativi, dall' altro

che vi è una chiara "prossimità" con le vendite previste dalle normali esecuzioni forzate individuali o concorsuali (cfr. in particolare art. 62, 2° co. e 64).

E' chiaro inoltre che gli interessi tutelati trascendono e sono anche formalmente esterni ed estranei a quelli delle due formali controparti contrattuali (e finanche della massa dei creditori della procedura), come è fatto palese ad esempio dall' art. 63, commi 2 e ss. d.leg..

Ne consegue che le formalità di scelta del contraente secondo il procedimento vincolato (pur non risultando i criteri generali ministeriali ex art. 62 1° co. d.leg.) rivestono un ruolo effettivamente centrale, anche prima della stipulazione secondo le formalità di cui all' art. 2556 del codice civile, e che una volta autorizzata la vendita, e quindi la accettazione dell' offerta (irrevocabile e garantita) e comunicata la medesima all' aggiudicatario, si porrà al più una questione inerente un eventuale inadempimento del medesimo, o la sopravvenienza di diverse circostanze eventualmente impeditive, fermo restando il vincolo - solo in senso lato "contrattuale" - dello stesso aggiudicatario, ad il potere - dovere degli organi della procedura di addivenire alla formale stipulazione.

E' un indice di plausibilità della suddetta meno restrittiva interpretazione anche il generico e neutro termine di "cessione" usato dal legislatore negli artt. 70 e 73 d.leg., nonché la possibile intercambiabilità con le altre espressioni "vendita" e "alienazione" di cui agli artt. 62 e 63 citati.

In ogni caso sembra possibile in concreto affermare che le offerte presentate, che contenevano gli elementi essenziali dei contratti (ovviamente anche sulla scorta dei precisi bandi e regolamenti di gara), e le relative comunicazioni delle emanate autorizzazioni (e conseguentemente, delle accettazioni) da parte dei commissari delle procedure, costituiscano conclusione obbligatoria rilevante a fini strettamente civilistici (anche con riferimento alla forma scritta ex artt. 2556 1° co. e 1350 e 1351 c.c., essendo prevista l' autenticazione della scrittura privata ai soli fini della trascrizione per gli immobili eventualmente in uno alienati, ovvero dell' iscrizione nel Registro delle Imprese ex art. 2556 2° co. c.c.) dei relativi contratti, o perlomeno impegno preliminare

vincolante ai medesimi (sul cui valore di equiparazione alla "cessione" richiesta dalla legge, v. oltre); né pare che le "condizioni" (che tali peraltro non possono definirsi), le richieste di verifica e i presupposti contenuti nelle autorizzazioni ministeriali e comunicate dai commissari agli acquirenti possano rivestire, anche alla luce del contenuto delle successive stipulazioni notarili, valore di accettazione non conforme alla proposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1326 ult. co. c.c..

4. Per quanto riguarda i singoli rami infatti:

4.1. Il ramo "Infrastrutture" (di COOPCOSTRUTTORI), in cui l'offerta prevedeva un corrispettivo di E. 2,5 mln (su una originaria stima di E. 6,2 mln circa) e l'assunzione di n. 60 dipendenti (su 580 al 30.4.05), e l'autorizzazione e la relativa comunicazione prevedevano la necessità di rideterminare il corrispettivo in relazione al "mutato oggetto della vendita" (per il completamento dei lavori in Croazia e la relativa definizione di debiti e crediti), è stato in realtà definito con il corrispettivo di E. 3,17 mln, in conformità del resto con il punto 3.5. del'originario regolamento di gara, che già contemplava l'adeguamento del prezzo in ragione dello scostamento delle rimanenze e dei lavori in corso.

4.2. Per il ramo "Ambiente" (di COOPCOSTRUTTORI) il corrispettivo già fissato in E. 0,7 mln circa (stima originaria E. 2,4 mln circa) con l'assunzione di 7 dipendenti (su 276 al 30.4.05) è stato definitivamente aumentato, sempre ex art. 3.5 del regolamento ad E. 0,967 circa, senza altre variazioni.

4.3. Per il ramo "Edilizia" (di COOPCOSTRUTTORI, stima originaria E. 0,897 mln, 140 dipendenti al 30.4.05) il corrispettivo è rimasto fissato in E. 0,260 con l'assunzione di n. 20 dipendenti, essendo presente la garanzia della controllante, e sostituite le fidejussioni da titoli.

4.4. Per il ramo "Cercom" (di COOPCOSTRUTTORI, stima E. 14 mln, 123 dipendenti al 30.4.05), il corrispettivo è stato adeguato ex art. 3.5. regolamento di gara nel minor importo di E. 8,125 mln (cfr. precisazione 7.6.05 dei commissari), con assunzione degli 85 dipendenti previsti.

4.5. Per il ramo "Fornaci Molino" (di COOPCOSTRUTTORI, stima E. 4,9 mln, 50 dipendenti al 30.4.05) sono rimasti invariati il corrispettivo (E. 8 mln) e i dipendenti assunti (50).

4.6. Per il ramo "Felisatti" (di COOPCOSTRUTTORI, stima E. 13,3 mln, 98 dipendenti al 30.4.05) sono invariati corrispettivo (E. 2,5 mln) e dipendenti assunti (80), mentre la NewCo acquirente risulta costituita dai mandanti dell' originaria offerente, come richiesto dal Ministero.

4.7. Per CIR COSTRUZIONI SRL (stima E. 2,520 mln, 85 dipendenti al 30.4.05) il corrispettivo è stato aumentato da E. 3,12 mln ad E. 3,463 mln circa ex art. 3.5. del regolamento di gara, i dipendenti trasferiti rimangono 66, e sono stati ceduti i diritti da accertare e fatta salva l'azione revocatoria di cui alla autorizzazione ministeriale.

4.8. Per IL PROGRESSO SRL (stima E. 1,3 mln con l'immobile, 15 dipendenti al 30.4.05), la cessione è conforme a quella autorizzata (senza immobili, da intendersi come modifica autorizzata del programma), con il passaggio di 10 dipendenti ed il corrispettivo di E. 30.000,00.

4.9. Per HERA SPA, con sede in Agrigento, la relativa valutazione va demandata al Tribunale competente.

4.10. Per SIPA SRL, ferma restando la modifica del programma a suo tempo autorizzata, che, in assenza di una impresa in esercizio e stante la pressoché esclusiva presenza di un cespite immobiliare da alienare, definitiva meramente liquidatoria la prosecuzione della procedura, ritiene il Tribunale che vada ugualmente preso un provvedimento di definizione, che accerti formalmente lo stato di fatto e la fase successiva alla vera e propria amministrazione straordinaria - dopo la scadenza del programma della procedura madre -, che non sembra potersi dire di competenza ministeriale, ex artt. 70 e 72 citati; ciò indipendentemente dalla scadenza ex lege comunque ipotizzabile del programma, e tenuto conto della previsione dell' art. 87 d.leg., che sembra imporre una conclusione coordinata delle procedure "ancillari", sicuramente in caso di conversione e di chiusura ex art. 74, ma plausibilmente, qualora ne ricorrano le condizioni, da estendere

analogicamente anche ex art. 73 d.leg., soprattutto qualora (come nel caso di specie) una effettiva continuazione dell'esercizio dell'impresa "ancillare" non vi sia in effetti stata.

5. Si ritiene conclusivamente che le cessioni dei complessi aziendali sopra citati da 4.1 a 4.8. possano dirsi perfezionate, almeno dal punto di vista sostanziale e degli obblighi delle parti, alla data di scadenza del programma, rivestendo le successive stipulazioni, in ragione soprattutto delle peculiarità del procedimento di cessione delineato dal decreto legislativo e dagli interessi sottesi (e in concreto, delle peculiarità dei rami ceduti, attinenti per lo più a complesse attività di cantiaristica e appalti pubblici e privati) valore meramente "esecutivo" o di mero adempimento degli impegni già assunti, dopo l'individuazione dell'aggiudicatario e dei relativi obblighi; che comunque anche dal punto di vista strettamente civilistico l'analisi delle offerte - proposte degli acquirenti, e delle comunicazioni (in termini) dei commissari (in atti) consenta di ritenere queste ultime vere accettazioni, non difformi dalle proposte negli elementi essenziali delle stesse e comunque in quelli contenuti nei bandi e regolamenti di gara; che infine, anche qualora si ritenessero conclusi inter partes dei meri contratti preliminari, gli stessi non potrebbero non rientrare nello specifico concetto legislativo di "cessione" previsto dalla normativa speciale, da intendersi comunque in senso non restrittivo.

Anche diversamente opinando, non sembra ultroneo qui rilevare che, al di là di ogni ragionevole dubbio, alla data di scadenza dei programmi prorogati del gruppo COOPCOSTRUTTORI, erano comunque senz'altro "maturate le condizioni per la cessione" dei complessi aziendali stessi (come in effetti si sono materialmente verificate le formali stipulazioni notarili con gli stessi soggetti, ed in pratica alle stesse condizioni, in epoca di poco successiva): tale formula costituisce all'evidenza un minus rispetto a quella più netta e rigorosa apparentemente richiesta dal decreto legislativo, ed era testualmente contenuta solo nella legge delega (art. 1 c. 2 lett. t) n. 1 legge 274/98: "potere del Tribunale di disporre la conversione... qualora... alla scadenza del programma di prosecuzione delle

attività non siano ancora maturate le condizioni per la cessione del complesso aziendale..."), ma deve essere in questa sede considerata quale criterio ugualmente importante ai fini della decisione.

In altri termini infatti, una interpretazione che restringesse il dettato del decreto legislativo all'effettivo compimento di tutte le formalità anche esecutive degli obblighi inerenti gli impegni assunti compresa la notarile stipulazione, non sottrarrebbe probabilmente al sospetto di eccesso di delega lo stesso art. 70 d.leg. 270/99, potendo non irragionevolmente ritenersi dubbio che la restrizione (da "maturazione delle condizioni per la cessione" ad "avvenuta cessione") possa costituire unicamente il "coerente sviluppo e la concreta applicazione" della ratio tenuta presente dal legislatore delegante, come richiesto dalla costante giurisprudenza costituzionale (C. Cost. 308/2002, 250/1991, 163/2000, 425/2000), anche in considerazione del fatto che quanto più analitici e dettagliati sono i principi e i criteri direttivi delle legge delega, tanto più ridotti risultano i margini di discrezionalità del legislatore delegato (C. Cost. 259/1991), e, in concreto, in considerazione della gravità delle conseguenze derivanti dalla ritenuta chiara difformità delle predette previsioni (non mitigata dall'introduzione, come indicato in dottrina, del rimedio della sola proroga trimestrale del programma, o dalla conclamata ratio, comune alla legge delega e al decreto delegato, di dare certezza e rapidità di tempi alla procedura); ne discende al contrario la necessità di una concreta interpretazione costituzionalmente orientata - ancora - in senso non restrittivo, del predetto art. 70.

6. Va conseguentemente dichiarata per tutte le società del gruppo, ad eccezione di HERA SPA, ma con l'inclusione di SIPA SRL (non la conversione in fallimento ma) la cessazione dell'esercizio delle rispettive imprese ex art. 73 d. leg. 270/99, con le conseguenze di cui al 3° comma dello stesso articolo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 70 e 73 d.leg. 270/99;

DICHIARA

la cessazione dell'esercizio dell'impresa di:

COOPCOSTRUTTORI S.C.R.L. in A.S., con sede in Argenta (Fe), piazza Mazzini 1;

CIR COSTRUZIONI SRL in A.S., con sede in Argenta (Fe), via Circonvallazione 21;

IL PROGRESSO SRL in A.S., con sede in S. Biagio di Argenta (Fe), via Buriona 1;

S.I.P.A. SRL in A.S., con sede in S. Biagio di Argenta (Fe), via Buriona 1;

competente essendo per HERA SPA il Tribunale di Agrigento.

Si manda alla Cancelleria per l'affissione ex art. 73, 2° co. d.leg. 270/99 e la comunicazione ai Commissari, al competente Ministero, alle società di cui sopra, all' Ufficio del Registro delle Imprese di Ferrara, ove possibile a mezzo telefax ex art. 151 c.p.c.

Ferrara, 13.6.2005

IL CANCELLIERE (CI)

Luciano Bagnoli

IL PRESIDENTE

UFFICIO DEL REGISTRO
Imprese in Cancellaria

14 GIU 2005

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE (CI)

Luciano Bagnoli